



Lavorare in pensione, dimissioni e riassunzione

Dopo la pensione, volendo si può ancora lavorare. Fino a tutto il 2008 alcune pensioni, quando si lavorava, erano soggette a delle trattenute parziali o totali. Ora, a partire da gennaio 2009 per chi lavora è rimasta una parziale trattenuta unicamente riferita all'assegno di invalidità, per tutte le altre pensioni è possibile cumulare per intero la pensione con la retribuzione.

Un adempimento che non è cambiato ed è tuttora obbligatorio è la cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti; cosa non richiesta invece per i lavoratori autonomi.

La cessazione dell'attività lavorativa è uno dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti per ottenere la pensione. Alla decorrenza della pensione l'attività lavorativa non deve più essere in atto. La cessazione dal lavoro è obbligatoria per ottenere la pensione di vecchiaia, quella anticipata (ex anzianità), e per quella di inabilità. Questa è la norma. Ma nessuna norma legislativa stabilisce quando è possibile

riprendere il lavoro. In sostanza, quanto tempo deve passare dalla cessazione dell'attività lavorativa alla sua ripresa? Sicuramente non ci deve essere una continuità nel rapporto di lavoro appena concluso. In merito, sentito il ministero del Lavoro, gli enti previdenziali si stanno così indirizzando: a) non serve alcun momento di interruzione, se il neopensionato intende iniziare un nuovo rapporto di lavoro con un'azienda diversa dalla precedente. Esempio: termine lavoro fine mese; inizio nuovo lavoro primo giorno del mese successivo; b) se invece il neo pensionato intende continuare a lavorare presso la stessa azienda e quindi dopo le dimissioni viene subito riassunto, deve passare almeno un giorno di interruzione del rapporto di lavoro. Esempio: termine lavoro fine mese; nuovo inizio: non il primo ma il secondo giorno del mese successivo. Per evitare che vengano messe in atto finte dimissioni al solo scopo di ottenere la pensione senza interrompere ef-

fettivamente il lavoro, l'ente preposto alla concessione della pensione vigila di modo che: 1) esistano le dimissioni scritte del lavoratore; 2) il datore di lavoro abbia inviato agli enti preposti, la comunicazioni di fine e inizio lavoro; 3) siano state effettivamente liquidate tutte le competenze finali del rapporto di lavoro: ratei tredicesima, ferie non fatte, trattamento di fine rapporto di lavoro.

Angelo Vivenza